

*Estratto*

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*Direttori*

GIUSEPPE DALLA TORRE  
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI  
Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

MARIO CARVALE  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
Pres. Em.  
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
Ord. Università  
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI  
Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
Ord. Università  
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
Prof. Em. Università  
di Firenze

PAOLO MENGOZZI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

ALBERTO ROMANO  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO  
Ord. Università  
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*Direttori*

GIUSEPPE DALLA TORRE  
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI  
Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

MARIO CARVALE  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
Pres. Em.  
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
Ord. Università  
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI  
Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
Ord. Università  
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
Prof. Em. Università  
di Firenze

PAOLO MENGOZZI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

ALBERTO ROMANO  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO  
Ord. Università  
di Roma "La Sapienza"

Anno CL - Fascicolo 1 2018



STEM Mucchi Editore

### ***Direttori***

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. “Lumsa” di Roma

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

### ***Comitato Direttivo***

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Ord. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Massimo Stipo – Ord. Università di Roma “La Sapienza”

### ***Comitato Scientifico***

Enrico Al Mureden – Università di Bologna

Salvatore Amato – Università di Catania

Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma

Christian Baldus – Università di Heidelberg

Michele Belletti – Università di Bologna

Michele Caianiello – Università di Bologna

Marco Cavina – Università di Bologna

Olivier Echappé – Université de Lyon 3

Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore

Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano

Herbert Kronke – Università di Heidelberg

Francesco Morandi – Università di Sassari

Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid

Paolo Papanti Pelletier – Università Di Roma “Tor Vergata”

Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Angelo Rinella – “Lumsa” Di Roma

Nicoletta Sarti – Università di Bologna

### ***Redazione***

Dott.ssa Anna Acquaviva

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum

Dott. Matteo Carnì

Dott. Manuel Ganarin

Prof.ssa Alessia Legnani Annichini

Antonello Blasi

## L'ATTIVITÀ INTERNAZIONALE DELLA SANTA SEDE ATTRAVERSO CONCORDATI E ACCORDI CON ORDINAMENTI NON DI TRADIZIONE CRISTIANA: I PAESI AFRICANI\*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Africa e paesi africani. – 3. Quadro d'insieme. – 4. Ruolo delle Conferenze episcopali – 5. Conclusioni. – 6. Quadro sinottico.

### 1. *Introduzione*

L'uso 'liquido' che esiste in dottrina delle parole 'concordati', 'accordi', 'convenzioni' sollecita una precisazione terminologica per identificare il contenuto da attribuire alla forma, alle finalità e alle potenziali problematiche che spesso sono sottese se non addirittura confuse nelle stesse denominazioni.

È ormai comune tra gli ecclesiasticisti l'utilizzo – quasi esclusivo – del termine 'accordo' relegando a retaggio del passato il vocabolo 'concordato', ovvero associandolo ad antichi privilegi attraverso i quali cui l'eurocentrismo e il cattolicesimo gestivano il mondo ed avevano il predominio nella storia delle civiltà<sup>1</sup>.

Sono invece trascorsi oltre cinquant'anni da quando la Chiesa Cattolica ha espressamente rinunciato ai privilegi for-

---

\* Contributo accettato dai Direttori.

<sup>1</sup> Cfr. M. CONDORELLI, *Concordati e libertà della Chiesa*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1968, I, pp. 226-261. Nel tempo, sembra mutata la *ratio* e gli obiettivi del '*cum-cor-dare*' ricordando una lontana analogia circa la disputa conciliare di Gerusalemme sull'esclusività ebraica del Regno-progetto di Salvezza (Pietro) e la 'cattolicità' paolina equivalente all'attuale globalizzazione del Messaggio: dai concordati quali strumenti di concessione e di privilegi e solo per le nazioni cattoliche, ai concordati postconciliari, dopo ottocento anni, strumenti di effettiva promozione e collaborazione con qualsiasi ordinamento giuridico, nella loro piena dimensione 'cattolica'.

mulando l'impegno in forma solenne nei documenti conciliari<sup>2</sup> e dando un grande contributo per la miglior elaborazione della nozione di libertà religiosa ancor oggi in via di approfondimento<sup>3</sup>.

È poi altrettanto innegabile ormai da tempo che un accordo tra la Chiesa Cattolica e qualsiasi ordinamento giuridico non è più legato al presupposto dell'appartenenza della maggioranza dei cittadini alla fede cattolica né alla natura o al tipo di governo o di Stato<sup>4</sup>.

L'attenzione della politica concordataria della Santa Sede è dunque volta alla ricerca di una effettiva e sana collaborazione su una piattaforma etica comune tra le istituzioni religiose e quelle civili per il perseguimento prima di tutto della pace<sup>5</sup> e della dignità di ogni persona umana.

Alla base di questi accordi restano impregiudicati i principi consolidati nella dottrina internazionalista, soprattutto dello *stare pactis*; così i concordati hanno assunto la loro pienezza e maturità giuridica nell'ottica dell'autentica missione ovvero nell'applicazione concreta della loro 'cattolicità'. È infatti *in re ipsa natura sua* che un accordo o un concordato possano essere stipulati con tutti e, nel nostro caso, con gli attuali cinquantaquattro paesi africani, senza alcuna discriminazione dovuta

---

<sup>2</sup> «[...] Tuttavia essa non pone la sua speranza nei privilegi offertigli dall'autorità civile. Anzi, essa rinunzierà all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constatasse che il loro uso può far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze esigessero altre disposizioni»: CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Costituzione pastorale Gaudium et spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo*, 7 dicembre 1965, n. 76.

<sup>3</sup> Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Dichiarazione Dignitatis Humanae sulla libertà religiosa*, 7 dicembre 1965. Cfr. G. DALLA TORRE sul tema che vede il valore della libertà religiosa come un «processo permanente» anche se ancora limitato e violato specialmente da una «concezione di laicità vista come intolleranza anticristiana in specie». Sul rapporto poi tra libertà e tolleranza religiosa vedasi dello stesso autore, *La città sul monte*, cit., p. 83.

<sup>4</sup> Cfr. J.-B. D'ONORIO, *La diplomatie concordataire de Jean J.Paul II*, cit., p. 261.

<sup>5</sup> Cfr. FRANCESCO, *Messaggio del Santo Padre Francesco in occasione della XLVIII Giornata Mondiale della Pace 2015*, 8 dicembre 2014, in *www.vatican.va*.

alla matrice europea ex-coloniale e neppure se la maggioranza dei cittadini appartenga o no ad altre confessioni religiose.

Stipulare concordati ed intese è oggi ancor più necessario per l'intrinseca *educazione al rispetto del fenomeno religioso* che nasce dalla sottoscrizione del patto e quindi con l'assunzione diretta dell'osservanza dell'accordo da parte delle istituzioni civili di ogni latitudine e in ogni tempo. In questo modo, riconoscendo il valore pubblico dell'attività della Chiesa nel mondo e per estensione anche del fenomeno religioso interamente inteso – e collaborando con quelle confessioni eticamente indirizzate al rispetto dell'uomo in ogni sua manifestazione – gli ordinamenti civili garantiscono loro la libertà mediante la via del diritto e la non persecuzione giuridica, economica e politica.

L'attività e le relazioni sub-concordatarie con le Conferenze episcopali e con i gruppi missionari insistenti nei diversi paesi permettono poi di predisporre meglio quella piattaforma di conoscenze prodromiche per eventuali accordi su singoli o più istituti, non per questo meno completi o articolati di quelli stipulati con i paesi europei o sudamericani.

L'uso del termine 'concordato' o 'accordo' assume così un significato nella sua sostanza differente secondo che siano condivisi i valori etici minimi (accordi) o la massima condivisione dei valori non negoziabili (concordato)<sup>6</sup>. Se la forma quindi è la stessa il contenuto e il perseguimento degli obiettivi distingue i due tipi di atti. Risulta evidente che laddove ci sia la maggioranza dei cittadini di religione cattolica sarà ragionevole che un accordo assuma la veste di concordato nel senso di comune tensione a valori pienamente condivisi dando il vero senso al principio di laicità -senza tornare alla figura dello stato confessionale – mantenendo il principio dualista alla base dei reciproci rapporti.

---

<sup>6</sup> Dare all'atto il giusto termine dettato dal contenuto dello stesso porterebbe alla reciproca aperta dichiarazione degli intenti sottesi al patto internazionalmente visibile. Una scelta in tal senso della Santa Sede – condivisa dalle istituzioni civili – darebbe la responsabilità di indirizzo interpretativo delle stesse norme ivi contenute.

Questo rapporto virtuoso – da accordo a concordato – può essere il paradigma giuridico-pastorale di successivi accordi per addivenire ad un sempre miglior rapporto tra la Chiesa e la comunità civile dando ragione della sana laicità<sup>7</sup> e della *sana cooperatio*<sup>8</sup> nonché modello-*format* per le altre confessioni religiose.

Non si tratta dunque di attendere migliori condizioni o il mutamento di circostanza per intese più ampie, almeno non sempre e non necessariamente: la presenza della Chiesa in paesi a maggioranza non cristiana – spesso confessionali ma per altra credenza o ideologia – non dà né l'indice evolutivo sempre verso circostanze migliorative<sup>9</sup>, né indica una incidenza minore o maggiore rispetto la situazione del paese.

La mappatura geopolitica delle relazioni tra Chiesa e paesi africani, diventa una utile guida sia per le valutazioni intrinseche agli istituti sia per la fissazione, anche nella dimensione temporale, degli sviluppi di ogni tipo<sup>10</sup> nella nazione-interlocutrice in cui la dimensione politica è allo stato notevolmente fluida.

## 2. *Africa e i paesi africani*

Le circostanze politiche, la posizione presa dalla Chiesa prima e dopo il periodo coloniale in ogni singola nazione del continente, l'immagine che offre oggi all'interno di ogni paese, sono senza dubbio elementi che erano e sono da prendere in considerazione.

---

<sup>7</sup> Cfr. G. DALLA TORRE, *Ancora sulla laicità. Il contributo del diritto ecclesiastico e del diritto canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoeChiese.it](http://www.statoeChiese.it)), n. 4/2014, pp. 1-13.

<sup>8</sup> Cfr. M. NACCI, *Chiesa e Stato dalla potestà contesa alla «sana cooperatio»*, Città del Vaticano, 2015, pp.184.

<sup>9</sup> Cfr. l'esempio del Kazakistan, *Agreement*, del 24 settembre 1998, ratificato il 24 giugno 1999, in M. DE AGAR, *Raccolta di Concordati 1950-1999*, cit., pp. 612-615; e dei mutamenti normativi del 2011 che hanno notevolmente ridotto l'esercizio della libertà religiosa di fatto soffocandola.

<sup>10</sup> Non esiste infatti una 'naturale evoluzione' degli accordi locali in concordati tra la Santa Sede e il Governo di un paese: le circostanze socio-politiche-religiose-economiche sono delle variabili determinate dai fattori umani e naturali che si incrociano nelle politiche ed economie internazionali spesso non prevedibili.

Sessant'anni fa, agli occhi delle giovani nazioni indipendenti, la Chiesa sembrava ancora legata alle potenze europee con cui era penetrata nel continente nella seconda ondata di evangelizzazione (dal Cinquecento alla prima metà del Novecento) dopo quella dei primi secoli della sua vita, interrotta nel settimo secolo dall'avvento e dalla conquista islamica dei territori del nord Africa che di fatto bloccò e tagliò fuori dall'evangelizzazione cristiana l'Africa continentale subsahariana<sup>11</sup>.

Da allora, e specialmente dopo il Concilio Vaticano II, il filone del diritto missionario ha fatto riemergere quella religione universale-globale del primo millennio e la rivalutazione dell'intero Popolo di Dio corresponsabile del progetto di evangelizzazione.

La formazione di un clero locale, la nomina di vescovi e cardinali<sup>12</sup> del continente africano, la partecipazione dei laici africani nella curia romana mostra la grande trasformazione dei rapporti della Santa Sede con il continente a partire dal Concilio Vaticano II. L'Accordo-*modus vivendi* con la Tunisia del 1964 segna il primo passo di una relazione della Chiesa disgiunta e non coincidente con l'Occidente.

In questi primi tre lustri del ventunesimo secolo il valore della democrazia, secondo i media di estrazione missionaria, è stato al centro del dibattito nei paesi africani che pur hanno tradizioni giuridiche e culturali assai diverse tra loro; ma questa esigenza, unita all'approfondimento dei diritti umani resta oggi un caposaldo prevalentemente del mondo cattolico, secondo una concezione ancora occidentale come esportatrice di valori di tal senso<sup>13</sup>.

Secondo altri<sup>14</sup>, invece, è il settore economico a premere l'acceleratore dell'interesse per le ricerche sugli strumenti di comunicazione, sull'energia, sul sistema dei trasporti connes-

---

<sup>11</sup> Si pensi alla Chiesa Etiope che restò isolata come quella Armena.

<sup>12</sup> Il primo Cardinale africano venne nominato il 28 marzo 1960 da Papa Giovanni XXIII: Laurean Rugamba (1912-1997); nel 1969 si tenne in Uganda la prima riunione del Simposio panafricano dei Vescovi alla presenza del primo papa che visitò l'Africa, Papa Paolo VI.

<sup>13</sup> Cfr. *Editoriale*, in *Nigrizia*, febbraio 2017, p. 5.

<sup>14</sup> Cfr. M. LUPPI, *Un pieno di veleni*, in *Nigrizia*, febbraio 2017, p. 26.

si all'agricoltura e allo sviluppo dei servizi. Alcuni governi sono interessati particolarmente alla dimensione della salute<sup>15</sup> e dell'istruzione<sup>16</sup> mediante collaborazioni e *partnership* con paesi extracontinentali.

L'instabilità politica diffusa costituisce però una costante della maggioranza degli Stati africani, sovente si tratta di governi e regimi totalitari o nazioni di tradizione islamica che non sono disposte a ricevere lezioni di democrazia soprattutto a motivo dell'ex colonizzazione. Gli Stati che si affacciano sul Mediterraneo sono dichiaratamente confessionali islamici con una più o meno incisiva legge religiosa (*sharia*) che imprime l'orientamento normativo e giurisprudenziale cui fa seguito un principio più o meno diffuso di mera tolleranza delle altre confessioni religiose salvo timide (*ab externo*) o coraggiose (*ab interno*) aperture<sup>17</sup>.

Su cinquantaquattro Stati africani, otto hanno Governi tecnici e non politici, con alcune spinte innovative: emergono qui personaggi popolari prodotti dalla rapida espansione degli strumenti di comunicazione di massa come musicisti, sportivi, premi nobel, spesso di ritorno da esperienze di vita e di la-

---

<sup>15</sup> Interventi italiani a sostegno dei servizi sanitari con i seguenti paesi: Etiopia, Sudan, Sud Sudan, Mozambico, Uganda, Tanzania, Burkina Faso, Niger e Sudafrica (cfr. [www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it](http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it)). La C.E.I. ha finanziato nel 2016 ben 39 progetti nei paesi africani subsahariani (cfr. [www.sictm.chiesacattolica.it](http://www.sictm.chiesacattolica.it)) di cui oltre la metà per la sanità pubblica.

<sup>16</sup> Interventi italiani a sostegno con i seguenti paesi: Etiopia, Mozambico, Sudan e Sud Sudan (cfr. [www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it](http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it)). La C.E.I. nel 2016 ha finanziato 45 progetti sempre nei paesi subsahariani (salvo uno in Egitto: cfr. [www.sictm.chiesacattolica.it](http://www.sictm.chiesacattolica.it)).

<sup>17</sup> La 'primavera araba' dei paesi africani che si affacciano sul Mediterraneo ha accentuato invece l'instabilità politica riflettendosi anche sui Paesi confinanti a sud: i problemi della Libia investono fortemente il Mali, la Nigeria e i cinquecento chilometri di confine con la Tunisia; il fondamentalismo egiziano, tunisino e maghrebino coinvolgono il Ciad, il Sudan e la Repubblica Centrafricana, loro confinanti. A questi si deve aggiungere il fenomeno della delinquenza organizzata e della pirateria marinara nel Corno d'Africa e quello della forte emigrazione verso l'Europa.

voro nei paesi occidentali e sono proposti – o si propongono – come candidati portatori di innovazioni nel mondo politico<sup>18</sup>.

Gli altri paesi sono a conduzione dittatoriale-familiare o tribale dove resta costante la carenza cronica della dimensione sanitaria e di istruzione, mentre è sempre in aumento l'interesse delle società estrattive sulle enormi risorse del sottosuolo, nonché l'accaparramento di interi territori da parte di società straniere per lo sfruttamento agricolo per la trasformazione in energia da trasferire al proprio paese (*landgrabbing*).

Certamente il quadro interpretativo delle Chiese africane locali – ma anche gli interventi degli ordini religiosi e quelli delle Conferenze episcopali occidentali – per instaurare delle relazioni con le istituzioni civili per una sana cooperazione è arduo con il rischio di vederle relegate ad una sorta di meritevoli NGO ; la Santa Sede corre spesso questa *reductio*.

I principi delle carte fondamentali come quelli della libertà di associazione e di informazione<sup>19</sup> non aiutano perché, *de facto*, permettono ai partiti fondamentalisti di comunicare praticamente la loro interpretazione del reale soffocando gli altri gruppi (anche se di maggioranza) estinguendo così il pluralismo delle idee, spesso presentando questi ultimi al popolo come portatori di valori stranieri occidentali e dunque portatori di un rinnovato neocolonialismo.

A questo si aggiungono le organizzazioni caritatevoli dell'Islam politicizzato che si sostituiscono all'aiuto statale nei riguardi degli strati più bisognosi della popolazione<sup>20</sup>. Movimenti e partiti laici e progressisti hanno mostrato le loro divisioni dialettiche e concettuali che alle masse provoca solo disorientamento portandole verso il più chiaro e semplice messag-

---

<sup>18</sup> Per esempio il ministro della cultura in Senegal è un famoso cantante; un calciatore (ex milanista), Weah, è sceso in campo per il ruolo di presidente della Liberia ma è stato battuto dal premio Nobel per la pace Ellem Sirelaf, prima donna africana capo di Stato.

<sup>19</sup> Cfr. ad esempio la Costituzione del Sud Africa del 1996 negli articoli 6 (rispetto della lingua per fini religiosi), 15 (libertà religiosa), 16 (libertà di espressione), 18 (libertà di associazione), sempre con il limite dell'ordine pubblico enunciato nell'articolo 36.

<sup>20</sup> Cfr. *www.nigrizia/2015/it*.

gio del fondamentalismo; l'inserimento poi della *sharia* nelle costituzioni è una conseguenza inevitabile<sup>21</sup>.

Dall'altra vi sono dei tentativi di innovazione o di democratizzazione come in Tunisia<sup>22</sup> e in Sud Sudan; quest'ultimo, Stato federale dal 2011, ha assegnato la competenza di ratificare i trattati all'Assemblea legislativa mentre ogni singolo Stato membro resta sovrano per le materie e gli affari interni religiosi<sup>23</sup>.

In questo scenario la Santa Sede si sta preoccupando di formare un forte clero locale<sup>24</sup> ed è costantemente apprezzata per la presenza sul territorio da parte dei diversi governi dai quali però trova rispondenza sostanzialmente nelle istanze riguardanti la salute – mediante la fondazione e gestione di ospedali –, l'ambiente – per mezzo di una migliore pianificazione regio-

---

<sup>21</sup> Cfr. Repubblica islamica della Mauritania, del Gambia, e parte della Nigeria, dove «dodici Stati della Federazione hanno introdotto, a partire dal 2000, la legge islamica riconoscendo ai propri tribunali religiosi il diritto di dirimere le questioni penali, avvalendosi di un articolo della Costituzione che autorizza le corti d'appello islamiche a esercitare “un'altra giurisdizione loro conferita dalla legge dello Stato”. Fino ad allora, i tribunali sharaitici avevano competenza solo in materia di matrimonio e codice di famiglia relativamente a musulmani o a controversie tra musulmani in cui le parti acconsentono a ricorrere ad essi”. Cfr. C. EID, *Islam. Dove la legge islamica prevale*, in *Avenir*, 31 ottobre 2011.

<sup>22</sup> La Costituzione tunisina del 2014 dichiara nel Preambolo che «l'attachement [du] peuple aux enseignements de l'islam et à ses finalités caractérisées par l'ouverture et la modération, des nobles valeurs humaines et des principes des droits de l'homme universels. Article 1. La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain, l'islam est sa religion, l'arabe sa langue et la République son régime. Il n'est pas permis d'amender cet article. Article 2. La Tunisie est un Etat à caractère civil, basé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit. Il n'est pas permis d'amender cet article». L'articolo 1 riconosce la religione islamica come religione ufficiale dello Stato ma la legge islamica (*sharia*) non è menzionata nelle fonti del diritto, come avrebbero voluto gli islamisti. L'articolo 2 afferma la natura civile (laica) dello Stato (confessionale).

<sup>23</sup> Cfr. Nigrizia 2015, *www.nigrizia.it*; è poi del 26 febbraio 2017 l'intenzione del Pontefice di recarvisi con il Primate Anglicano (cfr. *www.ansa.it* e *L'Osservatore Romano* del 2 marzo 2017, pp. 12-13).

<sup>24</sup> Cfr. i viaggi apostolici Papa Francesco in tre paesi africani nel 2015 (cfr. <https://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2015/outside/documents/papa-francesco-africa-2015.html>).

latrice di villaggi e del territorio – e l'istruzione – con la fondazione e la gestione delle scuole primarie e secondarie -.

Sui temi economici, della difesa, dell'energia e in parte dell'agricoltura la voce della Chiesa è invece marginalizzata (o comunque posta in posizione subordinata) ed appare quindi dedita (o relegata) a funzioni di organizzazione assistenziale<sup>25</sup>.

Anche le altre religioni, salvo ovviamente nei paesi confessionali a ispirazione islamica, partecipano al dibattito pubblico ma devono accettare un'agenda sociale a volte strumentale, spesso demagogica<sup>26</sup>, al punto che la nomina di un vescovo può ricordare l'insediamento di un alto funzionario governativo, quasi come nel medioevo mediante l'investitura. Anche per questo il Pontefice ha compiuto nel novembre del 2015 un viaggio in alcuni paesi africani come la Repubblica Centrafricana<sup>27</sup>, il Kenya e l'Uganda<sup>28</sup>, dove la percentuale dei cattolici

---

<sup>25</sup> L'uso dell'*instrumentum regni*, da Polibio a Machiavelli ad oggi non ha termine. Tuttavia molte delle relazioni dipendono dalle origini dell'istruzione dei membri delle istituzioni africane, secondo che la loro formazione sia avvenuta *in loco* ovvero presso centri di studi universitari nei paesi occidentali o in Russia o in Cina. In questi casi il retaggio e il legame formatosi in gioventù si riflette nei successivi rapporti. Questi elementi non sono affatto secondari e giocano un ruolo importante per i risultati di ogni trattativa.

<sup>26</sup> La dimensione religiosa diventa così uno specchio giustificativo per il potere costituito a tutto svantaggio della costruzione di un autentico cristiano e vero cittadino, e non è raro trovare dei politici che prendono la parola nelle chiese e nei servizi religiosi, mostrando una Chiesa alleata al potere totalizzante.

<sup>27</sup> La Repubblica Centrafricana vive sotto la costante minaccia del fondamentalismo islamico che ha fomentato l'irrigidimento e lo scontro delle tribù, delle etnie e delle religioni. Cfr. anche R. KIZITO SESANA, *Per papa Francesco l'Africa è più di una questione geografica*, in *www.internazionale.it*, 13 marzo 2015: il clero-faraone, per usare un termine di questo pontificato, in contrasto con la povertà generalizzata, costrinse nel 2009 l'intervento diretto della Santa Sede inviando un nunzio vietnamita, poi di uno nigeriano e infine di un visitatore apostolico guineano, Mons. Robert Sarah (in seguito diventato cardinale prefetto della congregazione per il culto divino), che riorganizzarono la Chiesa locale.

<sup>28</sup> La situazione ugandese riscontra una larga maggioranza cattolica e le grandi risorse naturali aiutano il paese da un lato contenendo il fenomeno metropolitano del nascente consumismo dall'altro.

è elevata<sup>29</sup> nonostante le notevoli criticità. I discorsi alle istituzioni e ai diplomatici sono sempre incentrati a promuovere fortemente l'Africa come 'paese della speranza' puntando sui valori che qui sono ancora forti, della famiglia, dei giovani e degli anziani, da tutelare e alimentare da parte dei governi<sup>30</sup>. Secondo alcuni Autori però «l'Africa è scomparsa dagli orizzonti della chiesa, mentre sono emerse con forza, l'America Latina e successivamente l'Asia»<sup>31</sup> e questo nonostante le nomine a Cardinali di quattro arcivescovi di Addis Abeba (Etiopia), Santiago (Capo Verde), Abidjan (Costa D'Avorio) e Ouagadougou (Burkina Faso)<sup>32</sup>. Terminato il periodo missionario, ormai diretto verso i lidi dell'estremo oriente, è giocoforza che la Chiesa africana prenda in mano il suo futuro con un forte e saldo clero ed episcopato locale e forse questo diversa attenzione missionaria è un implicito riconoscimento della maggior integrazione della Chiesa africana e del suo impegno *ab externo* e non rivolta *in se*.

### 3. *Quadro d'insieme*

Il continente africano nella storia moderna è stato caratterizzato dalla contestuale presenza della evangelizzazione e della colonizzazione, in particolare quella successiva alla Conferenza di Berlino del 1884. L'evangelizzazione operata dalla Chiesa Cattolica e da alcune Chiese Protestanti ha segui-

---

<sup>29</sup> Nei paesi dell'Africa centrale i cattolici raggiungono il 50% della popolazione.

<sup>30</sup> I paesi visitati sono paradigmatici sintetizzando in essi le criticità del continente, la guerra, le violenze sulla popolazione, ma anche le grandi ricchezze naturali, con una discutibile indipendenza giuridica ma non certo economica tutta dipendente dalle multinazionali.

<sup>31</sup> R. KIZITO SESANA, *Per papa Francesco l'Africa è più di una questione geografica*, cit.

<sup>32</sup> Visioni molto critiche vedono la Chiesa Cattolica ferma alla «teologia del container affrontando, questo è vero, le conseguenze delle crisi che ciclicamente si abbattano su certe regioni africane, ma evitando allo stesso tempo di combatterne le cause». Cfr. F. LONDEI, *I danni della Chiesa cattolica in Africa*, 2011 in [www.internazionale.it](http://www.internazionale.it).

to il cammino degli Stati europei accettando la divisione del territorio africano operata dai sette paesi Francia, Inghilterra, Germania, Belgio, Portogallo, Spagna e Italia. Alcuni di loro stipularono concordati con riflessi sui paesi africani sotto la loro dominazione.

La Santa Sede raggiunse con la Francia nel 1893 un accordo riguardante la diocesi di Cartagine (7 novembre del 1893)<sup>33</sup> consistente in uno scambio di lettere diplomatiche tra il Segretario di Stato e l'Ambasciatore del Governo francese; lo scopo dell'accordo si trova espresso nel Preambolo «dove si precisa che il territorio è di fatto sotto il protettorato francese» per dare alla diocesi di Cartagine un'organizzazione duratura fondata sul consenso delle due parti.

Il riconoscimento dell'istituto del patronato era ancora assai diffuso nel XIX secolo, al punto da giungere ad un vero e proprio potere di veto come quello del rifiuto del Cancelliere Bismark all'apertura di una missione cattolica in Camerun (dove era necessaria un'autorizzazione speciale del governatore tedesco) perché i missionari proposti erano di nazionalità francese<sup>34</sup>.

È del 26 maggio 1906 il primo concordato per il Congo<sup>35</sup> sotto il dominio del Belgio: si tratta di una convenzione tra la Santa Sede e il governo coloniale avente come fine la *libertas Ecclesiae* nelle colonie per la piena libertà e diffusione del cattolicesimo per la civilizzazione dell'Africa centrale. A questa seguì una seconda *Conventio* dell'8 dicembre del 1953, per definire in maniera più coerente la situazione tra il Belgio e la Chiesa Cattolica nel Congo.

---

<sup>33</sup> Cfr. A. MERCATI, *Accordo sulla sistemazione della diocesi di Cartagine*, in *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*, cit., pp. 1088-1089.

<sup>34</sup> Sul punto cfr. SeDoc – Servizio Documentazione della Radio Vaticana, *Pubblicazione speciale realizzata in occasione della visita al Papa dei vescovi del Camerun*, Città del Vaticano, 13-22 marzo 2006, p. 3, consultabile in [http://www.radiovaticana.va/it1/infoarea\\_africa/pubSpec/camerun\\_VISITE\\_CAMERUN,visita\\_ad\\_limina\\_2006.pdf](http://www.radiovaticana.va/it1/infoarea_africa/pubSpec/camerun_VISITE_CAMERUN,visita_ad_limina_2006.pdf).

<sup>35</sup> Cfr. A. MERCATI, *Concordato per le missioni cattoliche nel Congo*, in *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*, cit., pp. 1096-1097.

È del 7 maggio del 1940 il Concordato con il Portogallo composto da due accordi, uno per lo Stato e l'altro per le colonie (Angola, Mozambico e Capo Verde). Il primo è un Concordato, l'altro è considerato come un accordo missionario per regolare l'evangelizzazione nei paesi colonizzati; questo secondo accordo venne poi rinnovato nel 1975 a pochi mesi dall'indipendenza delle stesse colonie le quali recentemente hanno stipulato propri autonomi accordi con la Chiesa di Roma.

Oggi la Santa Sede ha relazioni diplomatiche con 182 paesi nel mondo<sup>36</sup>, dei quali 52 sono paesi africani (sul totale di cinquantaquattro, ad esclusione delle Isole Comore e della Somalia), 13 con specifici accordi<sup>37</sup>. L'ultimo in ordine di tempo è stata la Mauritania il 9 dicembre 2016<sup>38</sup>. Gli accordi con il

---

<sup>36</sup> Cfr. *Zenith* del 9.1.2017 e Papa FRANCESCO, *Discorso al Corpo Diplomatico*, 9 gennaio 2017, in *www.vatican.va*.

<sup>37</sup> Riportiamo di seguito gli accordi vigenti: Tunisia: accordo – *Modus vivendi*, siglato il 27 giugno 1964 e ratificato il 9 luglio 1964, completato da un protocollo addizionale per i successivi 6 anni; Marocco: scambio di lettere, 30 dicembre nel 1983 e 5 febbraio del 1984 tra papa Giovanni Paolo II e Re Hassan II; Camerun: 5/7/1989, in merito alla sede dell'istituto cattolico dei Yaoundé nella capitale; Costa D'avorio: prima nel 1989 e poi 1992 (14/8/1989, firma di convenzione per la diffusione della Radio nel paese; 20/5/1992, convenzione per la fondazione internazionale Notre Dame della pace); Camerun: 17/8/1997, protocollo per riconoscimento dei diplomi per l'insegnamento presso l'istituto cattolico de Yaoundé; Gabon: 12/12/1997, accordo quadro poi ratificato 2/6/1999, completato da un protocollo addizionale. Un caso particolare è l'accordo chiamato continentale siglato il 19/10/2000 per la cooperazione con la Oua; Gabon: 26/7/2001, accordo per insegnamento religione cattolica; Mozambico: 7/12/2011, sulle principali disposizioni giuridiche per rapporti con la Santa Sede, ratificato il 12/3/2012; Guinea Equatoriale: 13/10/2012, su relazioni tra Santa Sede e Stato, ratificato il 25/10/2012; Burundi: 6/11/2012, accordo quadro su materie miste, ratificato il 28/2/2014; Capo Verde: 10/6/2013, accordo sullo stato giuridico della chiesa cattolica, ratificato il 3/4/2014; Chad: 6/11/2013, su stato giuridico Chiesa, ratificato il 22/6/2015; Camerun: 13/1/2014, accordo quadro sullo stato giuridico della Chiesa cattolica nel paese; Repubblica Democratica Congo: 20/5/2016; Repubblica Centrafricana: 6/9/2016; e con il Benin: 21/10/2016.

<sup>38</sup> Cfr. il 9 dicembre 2016, la Repubblica islamica di Mauritania ha aperto i rapporti a livello di Nunziatura Apostolica e di Ambasciata (in *www.it.zenith.org*, 9 gennaio 2017).

Congo, il Benin e la Repubblica Centrafricana devono essere ancora ratificati<sup>39</sup>.

La situazione africana circa i rapporti con la Santa Sede possono essere classificati sotto diversi profili: paesi con accordi su singoli istituti giuridici come quello stipulato con il Camerun nel 1989 e la Costa D'Avorio nel 1992; paesi con accordi-quadro come quelli con il Gabon (1997), Burundi (2012), Ciad (2013) e Camerun (2014); paesi con accordi sulla tolleranza del culto ma non di propaganda ovvero la Tunisia (1964) e il Marocco (1983); paesi senza accordi con la Santa Sede ma con alcune convenzioni con le Conferenze episcopali del Sud Africa e dell'Uganda (1966); paesi con semplici relazioni diplomatiche<sup>40</sup> come il Botswana (2008); paesi senza accordi ma con intese locali, come il Madagascar (1966); paesi senza alcun tipo di relazione ufficiale ovvero la Somalia e le Isole Comore.

Gli accordi sono molto diversi tra loro: in alcuni ricorrono rinvii a principi generali che indicano l'orientamento verso impegni prevalentemente di natura politici, in altri sono trattate discipline di comune interesse, quelle chiamate per decenni materie *mixtae*.

In una prima approssimazione circa i principi contenuti negli accordi del Camerun, Gabon, Mozambico, Guinea, Burundi, Capo Verde, Costa d'Avorio e Tunisia, si possono trarre alcune linee costanti: tutti includono norme riguardanti l'autonomia della Chiesa, la tutela della libertà di culto e di religione, riconoscendo alla stessa il grande contributo sociale, educativo e religioso che dà alla nazione. Così come tutti e otto trattano dello statuto giuridico e delle istituzioni della Chiesa attribuendole autonomia nella organizzazione e gestione della struttura interna e nella libera determinazione di erigere circoscrizioni ecclesiastiche ed emanare atti amministrativi di gestione interna.

---

<sup>39</sup> Nel 2016 sono firmati tre Accordi: il 20 maggio, l'accordo-quadro tra la Santa Sede e la Repubblica Democratica del Congo; il 6 settembre, con la Repubblica Centrafricana; e il 22 ottobre, con la Repubblica del Benin relativo allo statuto giuridico della Chiesa cattolica nello Stato.

<sup>40</sup> Cfr. <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2008/11/04/0694/01707.html>.

Per quanto riguarda invece gli istituti specifici otto paesi su nove trattano la libertà di apostolato sociale per lo sviluppo e il progresso dei cittadini e dei fedeli, e del sistema patrimoniale fiscale; sette paesi trattano della nazionalità e dello *status* dei diplomatici, del riconoscimento dei titoli scolastici equipollenti, dell'uso di segni e simboli religiosi, dei luoghi e degli edifici di culto, nonché dell'istruzione religiosa e delle scuole cattoliche.

Sei paesi regolano le materie pastorali e lo *status* dei chierici; cinque regolano congiuntamente l'istituto del matrimonio e l'insegnamento della religione, due il diritto del lavoro.

La libertà di stampa e di comunicazione è garantita invece in tutti gli accordi ad eccezione dell'accordo con Capo Verde che non tratta il tema.

Un altro criterio per esaminare gli accordi è quello sui contenuti: vi sono accordi di portata generale sul territorio e la vita della Chiesa Cattolica nel paese, come il *Modus vivendi* con la Tunisia, o il concordato con il Mozambico, la Guinea equatoriale, quello con Capo Verde e con il Ciad.

Gli accordi quadro sono invece quelli stipulati con il Gabon, il Burundi, il Camerun e i tre in attesa di ratifica (Repubblica del Congo, Repubblica Centrafricana, Benin). Questi, sia dai principi richiamati, sia dal riconoscimento della Chiesa come soggetto sovrano, sia dagli ampi istituti richiamati e per i quali si rinvia ai vescovi e al Governo la stesura di intese successive, è possibile nominarli come veri e propri concordati anche se le diciture formali si limitano a parlare di accordi-quadro.

Vi sono poi da considerare gli accordi monotematici, che hanno un'area specifica trattando particolari settori ed istituti, così come è quello per il riconoscimento dell'istituto cattolico di Yaoundé o per il riconoscimento dei diplomi con il Camerun o quello per l'insegnamento della religione cattolica con il Gabon; per lo stesso motivo è possibile comprendervi le due convenzioni siglate con la Costa d'Avorio per la radio diffusione del 1989 e quella sulla Fondazione Internazionale Nostra Signora della pace di Yamoussoukro del 1992.

Sebbene il contenuto possa essere simile, lo spirito che informa la loro diversa costruzione risulta evidente: la convenzione, come quelle stipulate con la Costa D'Avorio, differisce dall'accordo speciale che viene concordato in esecuzione di un accordo-quadro (come è il caso dell'accordo con il Gabon del 2001 in esecuzione del concordato del 1997).

Infatti, è vero che si tratta di norme che delimitano l'ambito di applicazione e la sfera di azione della Chiesa riguardo uno strumento (TV) o un ente (fondazione) o l'efficacia dei titoli rilasciati da un soggetto educativo cattolico. Ma, mentre nell'atto-convenzione è evidente l'autotutela dell'ordinamento civile che circoscrive, anche analiticamente, le competenze accordate alla Chiesa Cattolica, magari concedendo agevolazioni ed esenzioni fiscali, nell'accordo speciale ci troviamo di fronte all'esecuzione di impegni che rientrano in una visione più ampia nell'ottica di cooperazione e promozione congiunta per il bene sì dello Stato ma anche della Chiesa che vive in quel territorio. La differenza permette alle convenzioni-atto di mostrare la missione della Chiesa e favorire, nel tempo, una maturazione politica di cooperazione a più ampio respiro cui resta sempre aperta la Santa Sede.

Ogni paese africano ha comunque una propria caratteristica: alcuni inseriscono l'aspetto religioso del dialogo con la Chiesa Cattolica nel contesto socio-politico, utilizzando e richiamando anche il peso specifico dei cittadini fedeli cattolici, come è il caso del Camerun, del Congo e del Gabon<sup>41</sup>. Considerare però il numero dei cittadini fedeli in un atto normativo presta il fianco, nel lungo periodo, ad eventuali revisioni dovute al cambio di percentuali degli stessi credenti: il problema della nomina del presidente della repubblica in Libano<sup>42</sup>, fon-

---

<sup>41</sup> L'Africa centrale ha la più alta percentuale di cristiani: solo in Chad rappresentano il 34%, in tutte le altre zone le percentuali sono anche maggiori: il 66% nella Repubblica Centrafricana, il 95% nel Congo. Nell'Africa del sud solo il Mozambico ha il 55% di cristiani. In quella dell'ovest in Costa d'Avorio il cristianesimo è al 33%. Nel Benin è più del 43%. e a Capo Verde il 77% sono solo cattolici.

<sup>42</sup> In Libano i 128 seggi dei deputati sono equamente divisi tra cristiani e musulmani. Le 18 comunità religiose sono poi rappresentate in Parlamento

dato sullo *status quo*, che risulta evidentemente mutato, né è sintomo e maestro di riflessione sull'opportunità di ricordare o di inserire tra i principi fondanti e giustificativi e le norme-*ratio* della stipula di un accordo, il valore della 'maggioranza o meno' cattolica del paese.

In alcuni Stati è previsto che la Chiesa rivendichi il diritto di essere «riconosciuta strutturalmente e giuridicamente, cioè una società senza frontiere nazionali con una sua propria sovranità senza sottostare a sovranità temporale»<sup>43</sup> come nei concordati con il Gabon, con il Mozambico e con Capo Verde.

In altri invece, di matrice islamica, è lo Stato che attribuisce la qualificazione giuridica alla Chiesa e negli accordi riconosce solo la sovranità spirituale della Chiesa cattolica come è il caso della Tunisia<sup>44</sup> e del Marocco<sup>45</sup>: maggiori poi sono le specificità di identificazione di strutture e di competenze maggiore è il regime di controllo che lo Stato opera sull'attività della Chiesa, considerata soggetto estraneo e tollerato.

Spesso il controllo statale si esprime anche attraverso l'istituto della pre-notificazione dell'ufficio delle nomine episcopali, riconoscendo tuttavia l'autonomia di nomina seguendo così il sistema di accordo-quadro inaugurato dall'Accordo di revisione

---

in base al loro peso demografico dato da un censimento del 1932. Così, il Presidente della Repubblica e il Capo dell'Esercito sono sempre cristiano-maroniti mentre il Primo Ministro è sunnita e il Presidente del Parlamento sciita (cfr. [www.itineraricostituzionali.altervista.org/libano](http://www.itineraricostituzionali.altervista.org/libano), 7 febbraio 2017).

<sup>43</sup> Nei concordati africani, il principio del riconoscimento giuridico della Chiesa si trova in: *Modus Vivendi* con la Tunisia (1964), art. 2, in A.A.S., 1964, p. 917; Accordo con la Repubblica del Camerun (1989), in J.T. MARTIN DE AGAR, *I Concordati dal 1950 al 1999*, cit., p. 118; Convenzione con la Repubblica della Costa D'Avorio (1992), art. 1, *ivi*, p. 151; Accordo con la Repubblica del Gabon (1997), *ivi*, p. 222; Accordo con la Repubblica Gabonese (2001), art. 1, *ivi*, p. 81; Concordato con la Repubblica di Mozambico (2011), art. 1, in A.A.S., 2012, p. 568; Concordato con la Repubblica di Guinea Equatoriale (2012), art. 3, *ivi*, 2013, p. 989; Accordo quadro con la Repubblica del Burundi (2012), art. 3, *ivi*, 2014, p. 196; Concordato con la Repubblica di Capo Verde (2014), art. 2, *ivi*, p. 474.

<sup>44</sup> Artt. 1 e 2, in J.T. MARTIN DE AGAR, *I Concordati dal 1950 al 1999*, cit., p. 838.

<sup>45</sup> Lettera del Principe Hassan II, re del Marocco, in J.T. MARTIN DE AGAR, *I Concordati dal 1950 al 1999*, cit., p. 668.

italiano<sup>46</sup>: è il caso per esempio fissato nel concordato con il Gabon dove si legge che la Santa Sede «fera connaitre confidentiellement le nom de l'élu au Gouvernement gabonais»<sup>47</sup>.

È evidente che mancando la radice plurisecolare cristiana da un lato e dall'altro residuando una certa diffidenza postcoloniale – magari strumentalmente ritirata fuori dal cilindro della naturale machiavellica politica – porti nei contenuti degli accordi a quelle che sembrano concessioni cautelate da parte degli Stati verso la Santa Sede vista spesso come soggetto terzo che si esprime attraverso la sua nunziatura che diventa il soggetto imputato a livello politico, considerandola quindi come soggetto esterno ed estraneo allo Stato identificandola come Chiesa-istituzione e spesso dimenticandosi di quella porzione di Chiesa-Popolo di Dio costituita dagli stessi cittadini dello Stato *de quo*.

In tutti gli Stati africani è parallelamente evidente la penetrazione di interessi economici secondo i principi di un'economia consumistico-capitalista che avanza e smantella il paganesimo animista, interessi politici, con l'Islam fondamentalista che arriva dai paesi del nordafrica<sup>48</sup> e interessi religiosi, con il cristianesimo acattolico protestante e quello pentecostale *in primis* che si insediano sempre più frequentemente nei paesi anglofoni cercando spesso l'aiuto delle missioni cattoliche in nome dell'ecumenismo<sup>49</sup>.

---

<sup>46</sup> Cfr. R.L. PALOMINO, *L'accordo-quadro del 1997 tra la Santa Sede e la Repubblica del Gabon*, cit., pp. 81-86.

<sup>47</sup> Art. 7, par. 3, Accordo quadro Gabon del 1997, in J.T. MARTIN DE AGAR, *I Concordati dal 1950 al 1999*, cit., p.224.

<sup>48</sup> Nell'Africa del nord solo 1% sono cristiani. Il re del Marocco è «il servitore di Dio, che conta sulla collaborazione di Dio, il Comandante dei Fedeli, figlio del comandante dei fedeli» e agli inizi del febbraio del 2017 ha emanato una legge che abolisce la pena di morte per chi abbandona la religione islamica. La più recente costituzione tunisina riconosce poi l'impegno del popolo tunisino agli insegnamenti dell'Islam e al suo retaggio culturale, senza tuttavia negare le conquiste universali della civiltà umana: il *modus vivendi* con la Santa Sede ha già cinquanta anni ed è stato il primo paese indipendente africano e dei paesi musulmani ad avere un qualche accordo con la Chiesa Cattolica.

<sup>49</sup> I punti rilevanti in questo settore sono gli aspetti ecumenici dei matrimoni misti e le condizioni necessarie per l'ammissione dei non cattolici all'Eu-

#### 4. *Ruolo delle Conferenze episcopali*

Il ruolo delle Conferenze episcopali è incisivo nel dialogo istituzionale anche se talvolta si scontra con una classe politica che appartiene ad una sola tradizione tribale, spesso di maggioranza, se non alle famiglie più importanti del paese<sup>50</sup>.

Mentre in alcuni paesi il ruolo è decisamente politico e di promozione sociale, come nel caso del Congo e del Gambia, in altri la Conferenza episcopale agisce in concerto e in esecuzione degli accordi stipulati con la Santa Sede: si veda l'attribuzione alla Conferenza episcopale Gabonese della redazione di una Carta dell'insegnamento (*Charte de l'Enseignement*) per la precisazione delle esigenze e delle peculiarità delle scuole cattoliche<sup>51</sup>.

Incisiva anche l'opera della Conferenza episcopale dell'Uganda, paese visitato nel 2015 da Papa Francesco, governato da un Presidente al potere da trent'anni con forte influenza militare anche sui paesi limitrofi, che ha segnato lo Stato con forti dislivelli sociali tra il benestante sud e i popoli nomadi del nord tagliati fuori dallo sviluppo.

Qui per il mondo cattolico è viva la memoria dei ventidue martiri laici catechisti di fine Ottocento, e di Daudi e Jildo del 1918, ponendo l'Uganda al primo posto per il più alto numero di canonizzati di tutta l'Africa. La presenza missionaria è forte e presente in maniera diffusa. L'apporto missionario è ancora fondamentale nello sviluppo sociale del paese, i numeri parlano in maniera evidente: da quattro scuole cattoliche nel

---

caristia. Ma soprattutto c'è il problema delle modalità per trattare le sfide poste dalle sette e dal proselitismo, come affrontare il fenomeno delle Chiese africane indipendenti – oggi in numero di 16.000 in Africa – nonché la necessità di esaminare il movimento pentecostale che cresce in tutti i paesi africani. Infine la necessità di esaminare più da vicino la relazione esistente tra ecumenismo ed inculturazione.

<sup>50</sup> La vicenda nella storia del Papato di epoca medioevale e rinascimentale può rendere l'idea per analogia.

<sup>51</sup> Cfr. art. 4, Accordo con il Gabon del 2001, in J.T. MARTIN DE AGAR, *I Concordati dal 2000 al 2009*, cit., p. 82.

2010 si è passati a venti per un totale di cinquemila alunni e centotrenta associazioni contadine.

Per quanto riguarda l'incidenza politica è recente il forte intervento nel Gambia<sup>52</sup> della Conferenza episcopale di concerto con i capi di stato della CEDEAO<sup>53</sup>, mostrando che le regole della democrazia vanno rispettate e invitando a cessare da ogni incarico il dittatore Jammeh. È altrettanto importante notare però che la dissuasione e l'avvento della democrazia è anche aiutata dalla minaccia – in caso di rifiuto di dimissioni e di accettazione dell'esilio – dell'intervento armato degli eserciti senegalese, nigeriano e ghanese<sup>54</sup>.

Nella Costituzione del Ghana del 1992, invece, non c'è alcun accenno ai rapporti con la Chiesa Cattolica, e gli articoli 1 e 35 paragrafo 1 esprimono un forte senso identitario ribadendo la propria totale sovranità e regime democratico fondato sul popolo. La Chiesa<sup>55</sup> ma anche tutte le altre religioni sono considerate dipendenti dello Stato dal quale sono controllate e trattate come enti stranieri.

La tutela della libertà del credo religioso come diritto della singola persona invece è previsto nell'articolo 17 paragrafo 2: «nessuna persona può essere discriminata per la religione»; e nell'articolo 35 paragrafo 5: «lo Stato [...] proibisce la discriminazione per [...] religione, credo o altre credenze», segno di una concezione personalista e di una visione privatistica del credo.

---

<sup>52</sup> Il Gambia è il più piccolo stato africano ed ha eletto il 24 gennaio 2017 democraticamente il presidente della Repubblica nella persona di Adam Barrow dopo anni di dittatura.

<sup>53</sup> La Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale o *Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest* è un accordo economico del 1975 tra quindici stati dell'Africa occidentale e tra loro svolgono anche una funzione di cooperazione per la sicurezza dell'Africa occidentale.

<sup>54</sup> Cfr. *Nigrizia*, febbraio 2017, p. 5.

<sup>55</sup> La Chiesa cattolica è presente con enti formati dal 15% di scuole di base, il 10% da quelle secondarie. Vi sono 21 collegi e 39 scuole professionali tecniche e 15 ospedali. La *Caritas* del Ghana è il braccio missionario della Conferenza episcopale ghanese. Il clima politico comunque è estremamente fragile: il partito patriottico confida nella Chiesa solo per ragioni politiche e quello nazionalista per l'Islam per identiche ragioni.

Totalmente diversa è la normativa costituzionale malgascia che invece tutela l'esercizio della libertà religiosa cristiana (quindi anche cattolica), che oggi è la religione di maggioranza. Per questo sono considerate feste nazionali il giorno di Pasqua, l'Ascensione, il giorno di Pentecoste, Ferragosto, il Natale e la festa di tutti i Santi. I vescovi sono molto attivi e collaborano con i gruppi missionari numerosi<sup>56</sup> nel Madagascar.

La situazione sudafricana è mutata dal 1994 quando è terminato il regime dell'*apartheid* verso una democrazia senza discriminazione di razza né di religione. L'ufficio per le relazioni con il Parlamento dei Vescovi sudafricani (SACBC) ha intensificato i rapporti con lo Stato per una maggiore sinergia nel settore dell'educazione fondando la tavola di intesa sulla costituzione conciliare *Gaudium et Spes* (1965), l'enciclica *Deus Caritas est* (2005) e l'esortazione apostolica *Africae munus* del 2011. Le disuguaglianze nel paese sono però ancora evidentissime.

Una situazione critica circa l'adempimento degli accordi si rinviene in Nigeria, nella quale il governo non riesce a mantenere i patti pur fissati nella *Section 38* della Costituzione Federale del 1999 che recupera l'articolo 18 della Dichiarazione del 1948 circa la libertà di religione e di credo<sup>57</sup>. Non è estraneo a questo il fatto che le Autorità sono prese ed interessate principalmente al settore economico, al petrolio altamente lucrativo ed alla politica nei settori economici. L'attività e le relazioni con i vescovi locali è quindi subordinata e semmai utile perché si dedicano alla dimensione sanitaria e all'aiuto alle popolazioni sostituendosi ad uno Stato che si volge ad altro.

---

<sup>56</sup> Tra i quali ricordiamo i salesiani, i trinitari, don Orione, ma anche sacerdoti diocesani *fidei donum*.

<sup>57</sup> Esiste un documento, *The Research and information Services of the Refugee Review Tribunal* (RRT) del 23 agosto 2007 che conferma la violazione continua degli accordi da parte del governo verso le religioni. L'esempio sulla inazione contro Boko Haram lascia la popolazione e in particolare i cristiani inermi e nel terrore di partecipare alle loro celebrazioni religiose. Questo è dovuto all'inefficienza più che alla volontà. Il Rapporto parla di colpevolezza per mancanza di tutela della libertà di religione. Inoltre non vengono equiparati gli accordi per cui possono crearsi sperequazioni di trattamento perché non sono messi in comparazione gli accordi sempre di natura interna.

I vescovi sudanesi e i religiosi<sup>58</sup> vivono anch'essi un periodo di forte persecuzione: i cristiani sono sottoposti a interrogatori o subiscono arresti all'improvviso o espulsioni; la situazione è peggiorata dopo che il governo ha annunciato il divieto di costruzione di nuove chiese. Shalil Abdullah, ministro sudanese per gli Affari religiosi, ha annunciato il 12 luglio 2016 una riduzione degli spazi di celebrazione cristiana nel nord del paese, a maggioranza musulmana e araba, complice l'influenza fondamentalista. Dopo l'indipendenza del Sud Sudan nel 2011 numerosi cristiani poi sono emigrati nella nuova nazione in cui vive una considerevole popolazione cristiana. Questo ha legittimato il ministro per ribadire la non necessità di non assegnare terreni per costruire nuove chiese perché gli edifici esistenti sono sufficienti ai cristiani rimasti.

Per il Segretario generale del Consiglio sudanese delle chiese, di cui fa parte anche la Chiesa Cattolica, il reverendo Kori Elramla Kori Kuku, afferma che le intenzioni del governo sono elusive: «Noi cristiani abbiamo il diritto di ottenere dei terreni e costruire nuove chiese», ha dichiarato; «abbiamo bisogno di queste chiese a causa dell'aumento del numero di cristiani sudanesi»<sup>59</sup>.

L'organizzazione *Christian Solidarity Worldwide*<sup>60</sup>, che opera in favore dei cristiani perseguitati, ha pubblicato una dichiarazione in cui afferma che la pratica consistente nel demolire chiese e confiscare i terreni delle comunità cristiane è

---

<sup>58</sup> Il 3 marzo 2010, quando ancora il Sud Sudan non era indipendente, ma già si autogovernava, forze di polizia avevano interrotto la trasmissioni di Radio Bakhita a Juba, chiuso la sede e trattenuto per un'ora in stato di arresto, suor Cecilia Sierra Salcido, la missionaria comboniana direttrice dell'emittente cattolica. Motivo era stata un'intervista con un candidato alle elezioni del parlamento del Sud, iniziativa parsa una violazione della limitazione imposta a suor Cecilia di limitarsi a trasmissioni di tematica strettamente religiosa, se non voleva che le attrezzature fossero sequestrate e la radio chiusa permanentemente (cfr. [www.gurtong.net](http://www.gurtong.net), 3 marzo 2010).

<sup>59</sup> [www.it/nigrizia/il-rischio-di-essere-cristiani](http://www.it/nigrizia/il-rischio-di-essere-cristiani) (8 aprile 2015).

<sup>60</sup> Cfr. [www.csw.org.uk](http://www.csw.org.uk). Ong che lavora in oltre venti nazioni di Asia, Medio Oriente, America Latina e Africa per la difesa della libertà di religione e di credo.

una continua violazione del diritto alla libertà di religione<sup>61</sup>. In un incontro ecumenico tenutosi a Yei nel Sud Sudan l'undici maggio 2012, quaranta vescovi rappresentanti la Chiesa cattolica e le Chiese episcopali del Sud Sudan hanno riflettuto, oltre che sulle reciproche relazioni, sul ruolo che possono svolgere le Chiese nel favorire la pace e la comprensione tra il Sudan e il Sud Sudan, lamentando che a causa della situazione politica i confratelli della Repubblica del Sudan non abbiano potuto partecipare all'incontro.

La situazione del Sud Sudan<sup>62</sup> è diversa: all'articolo 8 la nuova Costituzione stabilisce la separazione fra Stato e le religioni<sup>63</sup> e afferma che tutte le religioni sono trattate con eguaglianza e che le credenze religiose non saranno usate a scopi di divisione.

I diritti religiosi sono fissati all'articolo 23 e comprendono la libertà di culto e di assemblea, quella di creare e possedere luoghi di culto e i terreni su cui sorgono, l'istituzione di enti caritatevoli e umanitari a denominazione religiosa, la diffusione di pubblicazioni religiose, di richiesta e ricevimento di donazioni e contributi privati e/o pubblici. È prevista anche la libertà di osservare le feste previste dal proprio credo, di co-

---

<sup>61</sup> Il caso mediatico giunto in Europa è quello di Meriam Yahia Ibrahim, una donna cristiana accusata di apostasia e condanna a morte per questo, che ha unito molto la popolazione nel Sud Sudan e sensibilizzato anche i cristiani del Sudan. Benché sposata con un cittadino americano del Sud Sudan e sia stata infine liberata, le è stato proibito di lasciare il paese, divieto poi successivamente revocato.

<sup>62</sup> Il 9 luglio 2011 la Repubblica del Sud Sudan ha dichiarato la sua indipendenza, sulla base del risultato del referendum popolare del 9 gennaio 2011, organizzato in forza degli accordi contenuti nel *Comprehensive Peace Agreement* del 2005 concluso fra il Governo sudanese di Khartoum e il *Sudan People's Liberation Movement/Sudan People's Liberation Army* (SPLM/SPLA). È entrata in vigore una Costituzione transitoria, approvata il 7 luglio dall'Assemblea legislativa del Sud Sudan, che sostituisce la Costituzione *ad interim* del Sudan meridionale, in vigore dal 2005.

<sup>63</sup> Cfr. art. 8 testo in inglese (in <http://www.sudantribune.com/Draft-constitution-of-the-Republic,38679>).

municare, in materia religiosa, con individui e comunità a livello nazionale e internazionale<sup>64</sup>.

La stessa fonte legislativa stabilisce anche che nessun partito politico può decidere di escludere qualcuno a motivo della religione *ex* articolo 25 e che i servizi pubblici saranno forniti imparzialmente e senza discriminazioni, comprese quelle di natura religiosa ai sensi dell'articolo 139<sup>65</sup>. Sempre in base alla Costituzione, i gruppi religiosi non sono più tenuti – come era previsto dalla legislazione sudanese peraltro disattesa – a registrarsi come organizzazioni non governative (ONG) per godere di esenzioni fiscali e doganali. Le feste riconosciute come giorni di riposo dal lavoro sono quelle cristiane. Tuttavia, nelle occasioni ufficiali, le cerimonie sono aperte da gesti di preghiera nei quali si alternano cristiani e musulmani. La coesistenza pacifica fra cristiani e musulmani è uno degli argomenti ricorrenti nei discorsi dei ministri del Governo, istituzione che non ha un ministero degli Affari religiosi, mentre i contatti coi rappresentanti dei gruppi religiosi sono tenuti da un consigliere del Capo dello Stato e dal Ministro della Giustizia.

La settimana lavorativa prevede come giorno di riposo festivo la domenica. Per legge, ai lavoratori musulmani spetterebbero due ore di pausa da dedicare al culto nella giornata di venerdì, ma i datori di lavoro raramente rispettano la norma. Anche i calendari scolastici prevedono come giornata festiva la domenica: gli studenti musulmani non sono esentati dal frequentare le lezioni nei giorni corrispondenti alle pro-

---

<sup>64</sup> La Costituzione ha anche un articolo pensato per la difesa delle religioni tradizionali africane, laddove si dice che «le comunità etniche e culturali avranno il diritto [...] di osservare le loro religioni e di crescere i figli nel contesto delle loro rispettive culture e dei loro costumi, in accordo con questa Costituzione e con la legge».

<sup>65</sup> La nuova Costituzione transitoria dunque riafferma la piena libertà religiosa, già prevista da quella del 2005, e la natura secolare dello Stato. Non esistono però ancora disposizioni legislative disponibili per denunce di violazione del diritto costituzionale alla libertà religiosa. Da segnalare che non costituiscono fattispecie penali punibili l'apostasia, la blasfemia, la diffamazione della religione; il proselitismo, sia cristiano sia musulmano, è diffuso e consentito.

prie festività, non riconosciute localmente. L'educazione cristiana è materia curricolare in tutte le scuole pubbliche ma gli studenti musulmani possono chiedere di essere esentati ottenendo automaticamente la dispensa<sup>66</sup>.

## 5. Conclusioni

L'Africa di oggi ha oltre duecento milioni di cristiani cattolici, con un sensibile incremento per il prossimo futuro. È presente però un paternalismo-giurisdizionalista diffuso nei governi pseudo democratici ma di effettivo stampo dittatoriale (del clan o della famiglia dominante) che influenza innegabilmente i rapporti già instaurati: le cappellanie e la nomina dei vescovi sono soggette ad una sorta di investitura anche civile; in altri casi assistiamo ad un maggior controllo o vigilanza governativa sul vescovo nominato e magari non concordato.

Diverse religioni cristiane poi non sono sempre collaborative tra di loro e talvolta rischiano di assecondare l'influenza statale per avere concessioni e dunque privilegi locali di evangelizzazione. Abbiamo accennato poi al mutamento dell'ottica africana che è notevolmente diversa da quella della Santa Sede, complice il mondo economico internazionale per cui lo sfruttamento indiscriminato delle risorse prevale sui diritti umani o sulle questioni educative e sanitarie. A questo si contrappone l'interesse nel campo dell'istruzione e della salute spesso al centro delle relazioni con la Chiesa Cattolica che ha molto credito in questi settori.

Dal punto di vista giuridico, pur rilevando un certo scetticismo in dottrina circa il grado di maturità degli accordi (non certo perché i paesi occidentali siano migliori nel mantenere il rispetto e l'osservanza dei patti) questo però non impedisce di avere accordi innovativi su materie *mixtae* mai trattate con i paesi ad estrazione cristiana.

Una grande sfida attende la Santa Sede nei prossimi anni: con 'chi' relazionarsi, ovvero premiare gli Stati più virtuosi

---

<sup>66</sup> Cfr. <http://www.sudantribune.com/Draft-constitution-of-the-Republic,38679>.

che però significherebbe danneggiare le popolazioni degli altri, aiutare questi ultimi però apparirebbe come una soccombenza e un riconoscimento della valenza delle dittature diventando solamente un ammortizzatore sociale *e/o instrumentum regni* del regime di turno giustificandolo e rendendo odiosa la Chiesa tacciata così di collaborazionismo.

Sono valutazioni necessarie e imprescindibili, in quanto una riprogrammazione e un coordinamento generale e globale degli aiuti umanitari della Chiesa Cattolica e delle Chiese Protestanti potrebbe aiutare i paesi democratici a consolidare le loro posizioni e le loro difese dai tentativi interni ed esterni di *golpe* di qualsivoglia natura o ispirazione religiosa o ideologica; l'esempio potrebbe essere trascinate anche quale volano virtuoso verso i paesi vicini.

In questo non esiste alcun tentativo di omogenizzazione da parte della Santa Sede sugli accordi con gli Stati africani, che dal loro canto si richiamano a una diversità di fonti 'civili' appellandosi ai principi dei diritti umani, al diritto internazionale e alla Dichiarazione ONU del 1948.

La gradualità degli accordi pluritematici o per singoli istituti non esprime alcuna programmazione o tendenza evolutiva o involutiva, si tratta solamente di adattamento della Santa Sede alle circostanze storico-politiche del momento dovute alla estrema volatilità politica che spesso mette in discussione la programmazione futura delle *relationships*.

Le diverse etnie, le molteplici lingue e le tante religioni animiste in paesi i cui confini non sono stati da loro tracciati portano altrettante notevoli difficoltà di armonizzazione e di cooperazione; la religione cattolica per sua natura universale può essere la cerniera unificante che ha come unico elemento-contro di esser vista come proveniente da un occidente ex (o ancor oggi) colonizzatore che provoca diffidenza e ostilità e alla cui memoria rinviano anni di fondamentalismo islamico e di imperialismo economico cinese.

A fronte di un interesse emotivamente volontaristico di numerosissime associazioni è ancora usuale sentire la frase che ancora «l'uomo bianco passa avanti a donne e bambini anche in ospedale», dall'altra che un missionario ha fatto nascere

novemila bambini<sup>67</sup>. Le associazioni di ogni religione e senza guardare alle religioni fondano e muovono centri anti-hiv ed educano al rispetto delle cure: scuola, sanità e agricoltura vivono l'effettiva interazione fondamentale nella e con la cultura africana.

Il ruolo propositivo delle Conferenze episcopali – e alcune già lo fanno – hanno un ruolo importante, sia sussidiario che sinergico in una dialettica periferie-centro/centro-periferie di cui parlava Giovanni Paolo II e prosegue oggi papa Francesco. Il limite della cittadinanza dei vescovi li espone sempre e comunque alle rappresaglie governative ostili all'ingerenza ancorché indiretta sulla vita del paese; le funzioni e l'esposizione dei nunzi in queste circostanze diventano e restano così preziosi e insostituibili.

## 6. *Quadro sinottico*

*Statuto giuridico della Chiesa, delle sue istituzioni e delle associazioni:*

Tunisia	art. 2, §§ 1-2;
Gabon,	art.2, art. 9, § 2, art. 13, prot. add. art. 2, §§ 2-3;
Mozambico	art. 5;
Guinea Equatoriale	art. 3 prot. add., art. 13;
Capo Verde	art. 2, § 1, art. 4, § 2, artt. 5-6;
Chad	art. 1, §§ 1-2, art. 11;
Cameroun	artt. 2, 4, 5 e art. 6, § 4;
Burundi	art. 3, art. 9, § 3, art. 14;
Angola	art. 3.

*Amministrazione interna della Chiesa, circoscrizioni, nomine episcopali:*

Tunisia	art. 4, n.1, artt. 10 e 11;
Gabon	art. 3 prot. add., art. 7;

---

<sup>67</sup> Cfr. [www.famigliacristiana.it/articolo/convegno-missionario-albanese.aspx](http://www.famigliacristiana.it/articolo/convegno-missionario-albanese.aspx), 23 novembre 2014.

Mozambico	art. 7;
Guinea Equatoriale	art. 4, prot. add., art. 8;
Capo Verde	artt. 4, §§ 1, 3-4 e artt. 7-8;
Chad	art. 1, §§ 3, 4, 6 e art. 2;
Cameroun	art. 3;
Burundi	artt. 4 e 7;
Angola	art. 3.2.

*Libertà di comunicazione, stampa, pubblicità:*

Tunisia	art. 5, §§ 2-3 e prot. add.;
Gabon	art. 11;
Mozambico	art. 18;
Guinea Equatoriale	art. 11;
Capo Verde	==
Chad	art. 8;
Cameroun	==
Burundi	art. 12;
Angola	art. 5.

*Matrimonio canonico ed effetti civili:*

Tunisia	==
Gabon	art. 12;
Mozambico	art. 14;
Guinea Equatoriale	art. 12;
Capo Verde	art. 11;
Chad	==
Cameroun	==
Burundi	art. 13;
Angola	art. 13.

*Azione Cattolica, enti socio-caritativi e partecipativi allo sviluppo:*

Tunisia	art. 9;
Gabon	art. 16, § 1;
Mozambico	==
Guinea Equatoriale	==
Capo Verde	==
Chad	artt. 6, 7, 12;
Cameroun	art. 4;
Burundi	art. 16;
Angola	art. 18.

*Responsabilità pastorali e spirituali specifiche:*

Tunisia	==
Gabon	art. 15;
Mozambico	==
Guinea Equatoriale	==
Capo Verde	==
Chad	art. 10;
Cameroun	==
Burundi	art. 19;
Angola	art. 8.

*Status dei chierici e dei religiosi:*

Tunisia	==
Gabon	art. 8;
Mozambico	==
Guinea Equatoriale	==
Capo Verde	artt. 9 e 10;
Chad	art. 14;
Cameroun	==
Burundi	art. 8;
Angola	==

*Simboli e titoli religiosi, luoghi di culto ed edifici diversi:*

Tunisia	art. 6 e prot. add.;
Gabon	art. 6, §§ 2-4, art. 10;
Mozambico	==
Guinea Equatoriale	==
Capo Verde	==
Chad	artt. 4 e 5, § 2;
Cameroun	==
Burundi	artt. 6, 10;
Angola	==

*Scuole, Università, insegnamento e riconoscimento dei diplomi e dei titoli:*

Tunisia	art. 9;
Gabon	art. 14 ;
Mozambico	==
Guinea Equatoriale	==
Capo Verde	==
Chad	==
Cameroun	==
Burundi	art. 15;
Angola	artt. 18 e 19.

*Libertà di gestione e disposizioni economico-patrimoniali e fiscali:*

Tunisia	art. 2, § 3, art. 7;
Gabon	art. 9, art. 16, § 2; prot. add., art. 3;
Mozambico	==
Guinea Equatoriale	==
Capo Verde	==
Chad	art. 1, §§ 5-6, artt. 5, 9, 13;
Cameroun	art. 3, § 3, art. 6;
Burundi	art. 4, § 2, artt. 9, 11, 17, 18;
Angola	artt. 9,10, 11.

*Nazionalità, rapporti diplomatici e con l'estero:*

Tunisia	art. 5, § 1, art. 8;
Gabon	art 4;
Mozambico	art. 2;
Guinea Equatoriale	art. 5;
Capo Verde	==
Chad	art. 3, §§ 3-4
Cameroun	==
Burundi	art. 5;
Angola	==

*Insegnamento della religione ed educazione religiosa cattolica:*

Tunisia	art. 4, nn. 2 e 3
Gabon	==
Mozambico	==
Guinea Equatoriale	==
Capo Verde	==
Chad	==
Cameroun	==
Burundi	==
Angola	artt. 17 e 20.

7. *Bibliografia*

- J.P. BALAAMO MOKELWA, *Les traités internationaux du Saint-Siège avec les États en Afrique (1885-2005)*, l'Harmattan, Paris, 2010;
- J. BAUR, *Storia del cristianesimo in Africa*, Bologna, 1998; J. BAUR, *2000 ans de christianisme en Afrique. Une histoire de l'Église africaine*, Paulines, Limete - Kinshasa, 2001;
- T. BERTONE, *La diplomazia pontificia in un mondo globalizzato*, Città del Vaticano, 2013
- M. CANTORI, *La diplomazia pontificia. Aspetti ecclesiastico-canonistici*, Todi, 2016
- C. CARDIA, *Karol Wojtyła. Vittoria e tramonto*, Roma, 1994
- I. CARDINALE, *Le Saint-Siège et la diplomatie. Aperçu historique, juridique et pratique de la diplomatie pontificale*, Desclée & Cie, Paris - Tournai - Rome - New-York, 1962
- G. DALLA TORRE, *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica delle relazioni fra Chiesa e comunità politica*, Roma, 2007
- J. M. DE AGAR, *I concordati dal 2001 al 2009*, Città del Vaticano, 2010
- J. M. DE AGAR, *Raccolta di concordati, 1950-1999*, Città del Vaticano, 2010
- J.-R. DE BENOIST, *L'Église catholique et la naissance des nouvelles nations en Afrique occidentale francophone*, in *Revue française d'histoire d'outre-mer*, 1981, p. 100 ss.
- A. DE OTO, *Una nuova stagione per gli accordi tra Santa Sede e Stati africani? In particolare l'Accordo-quadro con la Guinea Equatoriale*, in *Archivio giuridico*, 2015, p. 603 ss.
- A. DUMAS, *Investiture*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VI, a cura di R. NAZ, Librairie Letouzey et Ané, Paris, 1957, col. 17 ss.

- S. FERRARI, *Il modello concordatario post conciliare*, in *Osservatorio delle libertà e istituzioni religiose (www.olir.it)*, marzo 2004
- L. FERREIRA DA COSTA, *Igreja Ministerial em Moçambique*, Silvas-CTG, Lisbona, 1987
- J. GARCÍA MARTÍN, *L'azione missionaria nel Codex Iuris Canonici*, Roma, 2005
- L. HUDAL, *Il Vaticano e gli Stati moderni (note di diritto concordatario)*, trad. dal tedesco di P. Savino, Roma, 1987
- J.B. D'ONORIO, *La diplomatie concordatarie de Jean Paul II*, in *La diplomatie de Jean Paul II*, a cura di J.-B. D'ONORIO, Les Editions du Cerf, Paris, 2000, p. 256 ss.
- O. KATSHIOKO KAPITA, *La diplomatie pontificale en Afrique de Victor I<sup>er</sup> (l'an 199) à Jean Paul II*, SL 2005
- M. LÓPEZ ALARCÓN, S.T, in *Code de droit canonique bilingue et annoté. Texte latin-français du Code de droit canonique et traduction en langue française de la 5<sup>e</sup> édition en langue espagnole du commentaire préparé sous la responsabilité de L'Institut Martin De Azpilcueta*, a cura di E. CAPARROS, M. THERIAULT, J. THORN, Wilson & Lafleur, Montréal (Québec), 1999
- J. LUCIEN-BRUN, *Les nouveaux États africains et le Saint-Siège*, in *Annuaire français de droit international*, 1961, p. 808 ss.
- M. CONDORELLI, *Concordati e libertà della Chiesa*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1968, I, p. 226 ss.
- M. DROHAN, *The Church and Justice in Africa*, in *African Ecclesial Review*, 1979, p. 69
- A.M. MANHICA, *I processi di Democratizzazione nell'Africa Sub-Sahariana*, l'Harmattan Italia srl, 2013
- L. MARIA, *Accordo Missionario*, in *Word Encyclopedia*, 1, ed. Word, Lisbona, 1999
- B. MARIME, *Lezioni di storia della Chiesa cattolica in Mozambico*, Maputo, 2011
- A. MERCATI, *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*, Roma, 1919, pp. 1096-1097
- R. MINNERATH, *L'Église catholique face aux États. Deux siècles de pratique concordataire, 1801-2010*, Les Éditions du Cerf, Paris, 2012
- R. MINNERATH, *L'Église et les États concordataires (1846-1981). La souveraineté spirituelle*, Les Éditions du Cerf, Paris, 1983
- A.J. MOLINA, *Dominazione coloniale evangelizzazione a Mozambico*, ed. D'L'Etàcasa, Paris
- OLIVEIRA, *Miguel de*, in *Storia ecclesiastica di Portogallo*, Unione Graphic, Lisbona, 1948

- M. OLIVERI, *Natura e funzioni dei legati pontifici nella storia e nel contesto ecclesiologico del Vaticano II*, Città del Vaticano, 1982
- R.L. PALOMINO, *L'accordo-quadro del 1997 tra la Santa Sede e la Repubblica del Gabon* in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1999, p. 81 ss.
- P.J. PEARSON, *Experience of the Southern African catholic bishop conference, Parliamentary Liaison Office*, in *Proceeding of the first meeting of chaplains servings parliaments*, 14-15 novembre 2015, Pont. Cons. della della Giustizia e della Pace, Città del Vaticano, 2013
- A. SODANO, *La Santa Sede nella comunità internazionale*, Città del Vaticano, 2003
- J.A. SOUSA, F. DE CORREIA, *500 anos de evangelizacao em Mocambique*, ed. AI, Braga, 1998
- M.O. UDUGBOR, *Introduzione all'istituzione del diritto africano*, Città del Vaticano, 2012
- P. VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, Città del Vaticano, 2013.

## 8. Sitografia

- G. PIZZORUSSO, *Le Monde et/ou l'Europe: la Congrégation de Propaganda Fide et la politique missionnaire du Saint-Siège (XVIIe siècle)*, in [https://www.unige.ch/ihr/files/1814/2347/5375/Article\\_PropagandaFide\\_Pizzorusso.pdf](https://www.unige.ch/ihr/files/1814/2347/5375/Article_PropagandaFide_Pizzorusso.pdf)
- R. ASTORRI, *I concordati di Giovanni Paolo II* in *Osservatorio delle libertà e istituzioni religiose*, marzo 2004, in [www.olir.it](http://www.olir.it)
- D. MAMBERTI, *Leçon magistrale sur les Accords du Saint-Siège, publiée par le site officiel de l'Église au Gabon*, in [www.eglisecatholique.ga](http://mjp.univ-perp.fr)  
<http://mjp.univ-perp.fr>  
[https://www.iuscangreg.it/accordi\\_santa\\_sede.php](https://www.iuscangreg.it/accordi_santa_sede.php)  
<http://www.news.va/fr/news/annuaire-pontifical-2015>  
[www.news.va/fr/news/annuaier-pontifical-2015](http://www.news.va/fr/news/annuaier-pontifical-2015)  
<https://www.universalis.fr/encyclopedie/liberte-du-culte/>  
[http://www.vatican.va/archive/hist\\_councils/ii\\_vatican\\_council/documents/vat-ii\\_decree\\_19651207\\_ad-gentes\\_fr.html](http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_fr.html)  
[http://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cevang/documents/rc\\_con\\_cevang\\_20100524\\_profile\\_fr.html](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cevang/documents/rc_con_cevang_20100524_profile_fr.html)  
[http://www.vatican.va/roman\\_curia/secretariat\\_state/documents/rc\\_seg-st\\_20010123\\_holy-see-relations\\_fr.html](http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/documents/rc_seg-st_20010123_holy-see-relations_fr.html)  
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Partage\\_de\\_l'Afrique](https://fr.wikipedia.org/wiki/Partage_de_l'Afrique)  
<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume-1155-I-18232-French.pdf>

**ANTONELLO BLASI, L'attività internazionale della Santa Sede attraverso Concordati e Accordi con ordinamenti non di tradizione cristiana: i paesi africani**

Lo scopo di questo studio è quello di mostrare le differenze terminologiche della materia del diritto ecclesiastico relativamente ai vari modelli di rapporti tra la Santa Sede e i paesi Africani, con una particolare attenzione per le relazioni tra i Governi, le Conferenze episcopali e i diplomatici della Santa Sede. La tesi che si intende portare avanti attiene alla differenza terminologica e contenutistica delle diverse forme di accordo tra Stati e Santa Sede, le quali finora sono state enunciate dalla dottrina riferendosi al generico termine di 'accordo' o 'concordato'. Nel presente studio viene riportata una tavola sinottica comprensiva delle materie miste contenute nei più importanti accordi tra Santa Sede e Stati africani.

**Parole chiave:** Africa, Chiesa africana, Concordati africani, diritto ecclesiastico, Conferenze episcopali africane

**ANTONELLO BLASI, The international activity of the Holy See through Concordats and Agreements with non-traditional Christian systems: African countries**

The purpose of this study is to show the terminology differences in the subject matter of ecclesiastical law regarding the various patterns of relationship between the Holy See and the African countries, with particular attention to relations between governments, bishops' conferences and diplomats of the Holy See. The thesis that we intend to pursue concerns the terminological and contentious difference between the various forms of agreement between States and the Holy See, which have so far been expressed by the doctrine referring to the generic term of 'accordo' or 'concordato'. In the present study there is a synoptic table including the mixed materials contained in the most important agreements between Holy See and African States.

**Key words:** Africa, African Church, African agreements, ecclesiastical law, African bishops' Conferences.

## INDICE DEL FASCICOLO 1 2018

### **Miscellanea**

*Arnaldo Morace Pinelli*, Il revirement della Cassazione  
in tema di assegno divorzile: in attesa delle Sezioni Unite ..... 3

*Francesco D'Agostino*, Pluralismo difficile..... 25

*Elisa Baroncini*, Attacco ai magnifici sette: il blocco nella  
composizione dell'Organo d'appello dell'OMC ..... 35

*Antonello Blasi*, L'attività internazionale della Santa Sede  
attraverso Concordati e Accordi con ordinamenti non di  
tradizione cristiana: i Paesi africani ..... 123

*Manuel Ganarin*, L'avvicendamento delle codificazioni  
canoniche nella continuità della tradizione disciplinare  
della Chiesa. L'apporto delle interpretazioni autentiche  
*per modum legis* ..... 157

### **Fatti e giudizi**

*Giuseppe Dalla Torre*, Il XVI Congresso internazionale  
di Diritto canonico a cent'anni dalla promulgazione del  
*Codex iuris canonici* ..... 187

**Recensioni**..... 193

# ARCHIVIO GIURIDICO “*Filippo Serafini*”

Periodico Fondato nel 1868

*Pubblicazione trimestrale*

Caratteristica dell’*Archivio Giuridico* è stata, sin dall’inizio, quella di essere visto in Italia e all’estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, ‘estratto’ degli articoli in formato elettronico pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli ‘estratti’, a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: [info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it).

***Recensioni e segnalazioni bibliografiche:*** gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell’Archivio Giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.